

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

NUM. REGISTRO GENERALE 1009

COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

NUM. 58 DEL 27-12-19

=====

**OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CUSTODIA CANI ABBANDONATI E
RANDAGI RINVENUTI NEL COMUNE DI CASTELRAIMONDO**

=====

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 193 dell'11/12/2019 con cui è stato dato mandato all'Ufficio di Polizia Municipale, di procedere all'affidamento del servizio di custodia e il mantenimento dei cani abbandonati o randagi presenti nel territorio comunale alla Lega Nazionale per la difesa del cane - Sezione di Camerino, per l'anno 2020, alle condizioni del corrente anno;

DATO atto che annualmente è necessario procedere al rinnovo della suddetta convenzione per assicurare la custodia e il mantenimento dei cani abbandonati o randagi presenti nel territorio comunale;

ATTESO che, a tutt'oggi, nell'ambito del territorio comunale e dei comuni limitrofi non esiste idonea struttura per l'attività di cui sopra né di proprietà comunale né di altri enti o associazioni oltre alla struttura della Lega Nazionale per la difesa del cane - Sezione di Camerino ove sono già ospitati alcuni cani a carico del comune di Castelraimondo;

CONSIDERATO che in relazione all'affidamento della fornitura in parola, poiché ne ricorrono le condizioni di legge, per la scelta del contraente può essere seguita la procedura di affidamento diretto, disciplinata dall'art. 36 del Codice dei contratti, in quanto la fattispecie rientra, a pieno titolo, in uno dei casi previsti dall'art. 14 del vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2018, in quanto trattasi di forniture inferiori a quarantamila euro, per le quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la disponibilità finanziaria prevista al cap. 1605/5 "Spese per custodia e vigilanza cani abbandonati e randagi", dell'esercizio per l'anno 2020 del bilancio di previsione 2019-2021;

DATO ATTO che le tariffe applicate sono quelle stabilite dalla normativa regionale;

ATTESO che il comune deve, ai sensi delle disposizioni legislative di cui alla Legge 281 del 14/08/1991 e della L.R. n. 4 del 25/01/1988, assicurare l'attività di custodia e mantenimento dei cani randagi;

RITENUTO di dovere rinnovare la suddetta convinzione anche per l'anno 2020 al fine di assicurare la custodia e mantenimento dei cani abbandonati o randagi, alle stesse condizioni dell'anno in corso,

RITENUTO, quindi, di dover dare corso alle procedure per l'affidamento della fornitura in parola;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante "*Piano straordinario contro le mafie*" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta lavori fornitura è stato attribuito il **C.I.G. n. Z592B5F492** e la ditta affidataria dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO il DURC n. INAIL_ 19156796 relativo alla ditta LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE DI CAMERINO, con scadenza in data 14/03/2020 in cui la ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO della disponibilità della somma di € 8.000,00 al Cap. 1605/5 "Spese per custodia e vigilanza cani abbandonati e randagi", dell'esercizio per l'anno 2020 del bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 02/01/2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

RITENUTO, comunque, utile e vantaggioso per ambo due le parti rinnovare il contratto di che trattasi anche per l'anno 2020, alle seguenti condizioni indicate nelle convenzione di seguito indicata:

L'anno _____, per il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Castelraimondo,

TRA

- il Comm. Fabrizio Fiorelli, nato a Camerino (MC) il 06/11/1962, Responsabile del Servizio Polizia Municipale, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta (P.IVA n. 00116600438) avente sede a Castelraimondo, in Piazza della Repubblica n. 12,

E

- La Dott.ssa Giovanna Pettinelli, nata a Matelica (MC) il 17/12/1973, Presidente della Lega Nazionale Difesa del Cane – Sezione di Camerino, che dichiara di agire in nome e per conto della predetta Associazione, avente sede a Camerino (MC), località Meccano n. 12 – P. IVA n. 01612540433;

PREMESSO:

Che i Comuni singoli o associati debbono provvedere, ai sensi delle disposizioni legislative di cui alla Legge 281 del 14/08/1991 e della L.R. n. 4 del 25/01/1988, all'attività di custodia e mantenimento dei cani randagi;

Vista la Deliberazione del Servizio Polizia Municipale n. 58 del 27/12/2019 R.G. n. 1009, con cui è stato disposto di rinnovare per l'anno 2020 la convenzione per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi per conto del Comune di Castelraimondo anche per l'anno 2020, con la Lega Nazionale Difesa del Cane – Sezione di Camerino;

TUTTO CIO' PREMESSO,
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 NATURA DELL'INCARICO

Il Comune di Castelraimondo affida il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nell'ambito del territorio comunale alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Camerino ed affidati alla stessa Associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, in stretta collaborazione con il Servizio Veterinario della competente ex A.S.U.R. n. 10. L'Associazione si impegna, allo scopo,

a mettere a disposizione, per garantire il servizio, idonee strutture dove possano essere ricoverati i cani di che trattasi.

ART.2 OGGETTO DEL SERVIZIO

La Lega Nazionale per la Difesa del cane si impegna, in particolare, a provvedere alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi provenienti dal Comune già presenti presso la sua struttura, previa sottoscrizione della presente convenzione.

Nel caso si dovessero rendere necessari ulteriori affidamenti di animali randagi che venissero accalappiati nell'ambito del territorio comunale, l'Associazione s'impegna, compatibilmente con la ricettività della struttura adibita al servizio, a provvedere alla loro custodia, previa cattura da parte del personale della competente ASUR su richiesta del Comune.

La durata di detenzione del cane è a tempo indeterminato.

ART. 3 CORRISPETTIVO

Il Comune, per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, si impegna a corrispondere all'Associazione in oggetto la somma giornaliera di € 2,10 (euro due/10) + IVA per ogni animale custodito di età compresa tra 1 e agli 8 anni, e di €. 2,29 (euro due/29) + IVA per ogni animale custodito di età superiore agli 8 anni o inferiore all'anno, facente capo al Comune stesso, salvo variazioni delle tariffe minime regionali che dovessero intervenire nel periodo compreso dalla Convenzione.

Il suddetto corrispettivo verrà liquidato alla Lega Nazionale Difesa del Cane – Sezione di Camerino dietro presentazione, da parte dell'Associazione, di nota o fattura attestante le presenze effettive registrate nel corso di ogni trimestre, regolarmente attestate dal Responsabile del Servizio Veterinario della competente ASUR.

Non sono a carico del Comune, ma della ASUR le spese di trasporto del cane catturato, nonché le spese per eventuali interventi di carattere veterinario per la cura degli animali ospitati.

Viene altresì fissata la cifra di €. 33,33 per lo smaltimento delle spoglie di ognuno dei cani registrati nel Comune che dovesse venire a mancare.

ART. 4 DURATA

La presente convenzione ha validità dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Non è consentito il tacito rinnovo, che potrà comunque essere concesso, ricorrendone le condizioni di legge, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte della Giunta Municipale per uguale o minore periodo.

L'Associazione Difesa del Cane, con la firma della presente convenzione, riconosce esplicitamente al Comune l'anticipato recesso, previo preavviso di almeno due mesi, qualora dovessero intervenire disposizioni legislative regolanti la materia oggetto della presente convenzione, oppure qualora le varie Amministrazioni pubbliche interessate decidano di stipulare un'unica convenzione. Tale anticipato recesso viene espressamente riconosciuto al Comune qualora, nell'ambito della A.S.U.R., venisse realizzata apposita struttura.

ART. 5 SPESE

Tutte le spese eventualmente inerenti la presente convenzione sono poste a carico del Comune. La stessa, riguardando prestazioni rese in regime d'IVA, sarà sottoposta a registrazione unicamente in caso d'uso, richiedendo le previste agevolazioni.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
CANE
POLIZIA MUNICIPALE
(COMM. FABRIZIO FIORELLI)

p. IL PRES. LEGA DIFESA DEL
ANIA PETTINELLI

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di rinnovare per l'anno 2020 la convenzione di cui in narrativa con la Lega Nazionale Difesa del Cane – Sezione di Camerino;
- 4) Imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad euro 8.000,00 al Cap. 1605/5 “Spese per custodia e vigilanza cani abbandonati e randagi”, dell'esercizio per l'anno 2020 del bilancio di previsione 2019-2021.
- 5) di trasmettere copia della presente ai responsabili dei settori Finanziario e Affari generali per i conseguenti adempimenti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Fiorelli Fabrizio

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Castelraimondo li, 27-12-19 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Castelraimondo li, 27-12-19 **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**
F.to Fiorelli Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Castelraimondo li, 27-12-19 **IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**
F.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27-12-19 al 11-01-20

Castelraimondo li, **IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**
F.to GALLITRI DR. DIEGO

E' copia conforme all'originale.

Castelraimondo li, 27-12-19 **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**
Fiorelli Fabrizio